

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

ISCRITTA NELL'ALBO DELLA BANCA D'ITALIA AL N. 74756.80

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Roma, 24 marzo 1994

CIRCOLARE N. 189

ALLE BANCHE

autorizzate ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

OGGETTO: Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Adeguamenti alla disciplina delle operazioni di credito alle imprese artigiane.

Si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

In relazione a tali disposizioni, si è provveduto, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, ad una revisione della disciplina delle operazioni di finanziamento agevolato, al fine di uniformarla a quanto previsto dal richiamato Testo Unico. Al riguardo, nei punti che seguono, si riportano le indicazioni di carattere operativo riferite alla predetta disciplina.

1. Per quanto riguarda il Regolamento delle operazioni di credito a medio termine, sono stati apportati alcuni adeguamenti formali ed è stato modificato, fra l'altro, il regime dei privilegi (paragrafo 6 della Parte I del Regolamento), conformemente alle previsioni di cui all'art. 46 del Testo Unico. Per completezza di informazione, si trasmette in allegato il testo di tale Regolamento nel quale, a fianco delle disposizioni attualmente vigenti, integrate dalle modifiche introdotte con circolari, sono indicati i predetti adeguamenti.

Sotto l'aspetto procedurale, si è reso necessario un aggiornamento del mod. 1, sulla base di quanto riportato nell'allegato fac-simile. Al riguardo, si precisa che i predetti mod. 1 aggiornati potranno essere richiesti a questa Cassa, con le moda-

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
ISCRITTA NELL'ALBO DELLA BANCA D'ITALIA AL N. 74756-80
SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

**REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
ALLE IMPRESE ARTIGIANE**

Nelle pagine che seguono vengono riportati, a fianco delle disposizioni regolamentari vigenti, gli adeguamenti al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia)

INDICE

PREMESSA

1.- Finalità del credito artigiano e agevolazioni previste	2
2. - Banche autorizzate ad operare con la Cassa	4
3. - Potestà delle Regioni	5

PARTE I

CONDIZIONI E MODALITA' PER LA RICHIESTA, CONCESSIONE ED ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. - Domanda di finanziamento	6
2. - Destinazione del finanziamento - Documentazione	8
3. - Stipula ed erogazione del finanziamento	14
4. - Fido massimo concedibile ad una stessa impresa	15
5. - Durata del finanziamento e modalità di rimborso	16
6. - Rischio del finanziamento - Garanzie - Privilegi speciali	17
7. - Forma ed esecuzione del finanziamento	19

PARTE II

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO ALLE AGEVOLAZIONI

1. - Richiesta di ammissione del finanziamento alle agevolazioni	21
2. - Ammissione del finanziamento alle agevolazioni	23
3. - Tassi di interesse a carico dell'impresa	23

PARTE III

AGEVOLAZIONE DI CONTRIBUTO INTERESSI

1. - Concessione del contributo interessi	25
2. - Durata di riconoscimento del contributo	26
3. - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo interessi	27
4. - Revoca del contributo interessi	29

PARTE IV

AGEVOLAZIONE DI RISCONTO/RIFINANZIAMENTO

1. - Concessione del risconto/rifinanziamento	30
2. - Esecuzione del risconto/rifinanziamento	30
3. - Durata del risconto/rifinanziamento	31
4. - Tasso di risconto/rifinanziamento	32
5. - Risconto	32
6. - Rifinanziamento	33
7. - Risoluzione del contratto di risconto/rifinanziamento	35

PARTE V

INTERVENTI DI RIFINANZIAMENTO A TASSO RIDOTTO

1. - Operazioni ammissibili al rifinanziamento a tasso ridotto	37
2. - Ammissione delle operazioni al rifinanziamento a tasso ridotto	37
3. - Esecuzione del rifinanziamento a tasso ridotto	39
4. - Tassi a carico delle imprese	39
5. - Rapporti finanziari	40

PARTE VI

AGEVOLAZIONE DI GARANZIA SUSSIDIARIA

1. - Richiesta di ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria	41
2. - Ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria	41
3. - Efficacia della garanzia sussidiaria	42
4. - Inadempienza - Procedure esecutive - Perdita finale	44

PARTE VII

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. - Trattamento tributario dei finanziamenti	46
---	----

TESTO VIGENTE

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire la dicitura come segue:

"CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

ISCRITTA NELL'ALBO DELLA BANCA D'ITALIA AL N. 74756,80

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA"

sostituire

la dicitura come segue:

**"REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
ALLE IMPRESE ARTIGIANE"**

REGOLAMENTO

**DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
PREVISTE DALLA LEGGE 25.7.1952, N. 949, CAPO VI
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

TESTO VIGENTE

PREMESSA

1. - Finalità del credito artigiano e agevolazioni previste

Il credito artigiano a medio termine ha lo scopo di promuovere:

- l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi;
- la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alla natura della produzione ed alle caratteristiche del ciclo di lavorazione delle imprese artigiane.

I relativi finanziamenti, effettuati ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, godono di un particolare trattamento giuridico e tributario e possono essere ammessi agli interventi di:

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- contributo nel pagamento degli interessi;
- risconto/rifinanziamento;
- rifinanziamento a tasso ridotto;
- garanzia sussidiaria.

Il particolare trattamento giuridico e tributario di cui al comma precedente si applica anche ai finanziamenti che non beneficino degli interventi di cui sopra, purché dichiarati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane (¹) rispondenti alle finalità della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni.

Il credito artigiano deve essere, in quanto possibile, orientato di preferenza verso zone depresse o con maggiore densità di popolazione artigiana. Deve, inoltre, essere orientato verso categorie e zone di produzione artigiana suscettibili di aumentare la produttività e l'occupazione o di ravvivare antiche tradizioni, anche al fine di attivare utili correnti di esportazione.

Criteri preferenziali e/o selettivi possono essere determinati per categorie, zone, investimenti.

(¹) Per brevità, successivamente denominata "Cassa".

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole da "della legge" a "modificazioni" con le parole "previste dalla vigente normativa."

TESTO VIGENTE

2. - Istituti ed Aziende di credito autorizzati all'esercizio del credito artigiano

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

- a) le Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1963, n. 375 e successive modificazioni;
- b) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;
- c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- d) l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato;
- e) l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane;
- f) gli Istituti regionali di mediocredito;
- g) gli Istituti meridionali di credito speciale;
- h) la Sezione speciale per il credito industriale della Banca Nazionale del Lavoro.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

il paragrafo 2. come segue:

"2. - Banche autorizzate ad operare con la Cassa

Sono autorizzate a compiere operazioni con la Cassa le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

TESTO VIGENTE

Detti Istituti ed Aziende di credito ⁽²⁾ possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari e attrezzature. A tali operazioni - che possono aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito o rateale, assistito da patto di riservato dominio - sono applicabili le stesse agevolazioni giuridiche e tributarie stabilite per le operazioni compiute direttamente dalle Banche.

In occasione dell'inizio dei rapporti con la Cassa, le Banche devono trasmettere copia dello Statuto, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, della più recente situazione trimestrale dei conti, nonché lo specimen delle firme autorizzate. Successivamente, le Banche dovranno inviare copia delle situazioni trimestrali dei conti.

3. - Potestà delle Regioni

Le Regioni possono determinare, per le operazioni ammissibili al contributo interessi, particolari condizioni di tasso agevolato, di durata e di importo, nonché criteri preferenziali e/o selettivi.

⁽²⁾ Per brevità denominati "Banche".

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole "Detti Istituti ed Aziende di credito (2)" con le parole
"Le predette Banche"

sopprimere

la nota (2)

TESTO VIGENTE

PARTI I

CONDIZIONI E MODALITA' PER LA RICHIESTA, CONCESSIONE ED ESECUZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. - Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento (mod. 1) deve essere presentata dall'impresa artigiana (²) alla Banca.

Nel caso di finanziamenti richiesti contestualmente:

- a) per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento del laboratorio, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi;
 - b) per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;
- occorre presentare due distinte domande.

Nel caso di domande dirette ad ottenere finanziamenti agevolati dalla Cassa mediante conferimenti al fondo contributo interessi disposti da leggi regionali ai sensi dell'art. 37, lett. b), della legge n. 949/52 occorre indicare, nell'oggetto della domanda, gli estremi della relativa legge regionale.

(²) Per brevità, successivamente denominata "impresa".

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VICENTE

La domanda di cui al mod. 1 deve essere inoltrata dalla Banca all'Ufficio Regionale della Cassa competente per territorio, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo I della Parte II, corredata dagli originali:

- a) del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda di finanziamento (³);
- b) della documentazione della spesa di investimento, che deve fare riferimento a spese sostenute non oltre i sei mesi anteriori alla data in cui la domanda viene presentata dall'impresa alla Banca;
- c) dell'attestazione sulla destinazione dell'investimento, rilasciata dall'impresa e sottoscritta dalla Banca nel mod. 1.

(³) In luogo del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, può allegarsi al mod. 1 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

2. - Destinazione del finanziamento - Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente all'impianto, all'ampliamento e all'ammmodernamento del laboratorio, ivi compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La dichiarata e documentata destinazione del credito deve essere mantenuta, materialmente e giuridicamente, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto e, in ogni caso, di revoca delle agevolazioni concesse.

Il finanziamento effettuato ai sensi della legge n. 949/52 non può comunque riguardare:

- la quota dell'investimento che beneficia ovvero beneficerà di provvidenze statali o regionali analoghe a quelle previste dalla predetta legge, nonché dalle leggi regionali di conferimento al fondo contribuito interessi ai sensi dell'art. 37, lett. b) della legge n. 949/52;
- la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo d'imposta sul valore aggiunto.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sopprimere

le parole "effettuato ai sensi della legge n. 949/52"

sostituire:

le parole da "provvidenze" a "legge," con le parole "altri interventi agevolativi previsti dalla normativa statale o regionale,"

TESTO VIGENTE

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale. Sono ammesse copie fotostatiche convalidate dalla Banca ma, in tal caso, la Banca stessa dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancas-sa ex lege n. 949/52".

Quanto alla natura degli investimenti ed alla relativa documentazione:

A) L'IMPIANTO E L'AMPLIAMENTO DEL LABORATORIO possono riguardare sia la costruzione che l'acquisto di locali.

La costruzione di locali deve essere, di norma, effettuata su terreno di proprietà dell'impresa; negli altri casi, l'impresa deve avere un diritto di godimento del terreno che ne assicuri il previsto uso per un periodo di tempo non inferiore alla durata del finanziamento (ad esempio, contratto di locazione o diritto di superficie).

Nel caso di acquisto o costruzione di locali con destinazione promiscua, l'investimento finanziabile è quello strettamente attinente all'attività artigianale certificata.

La documentazione da produrre è la seguente:

- 1) costruzione di locali

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sopprimere

le parole "ex lege n. 949/52"

TESTO VIGENTE

1.1) nel caso di lavori eseguiti in appalto:

- fattura (o, nel caso di più appalti, relative fatture) quietanzata dall'impresa appaltatrice;
- consuntivo, redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto all'albo professionale, in cui sia dichiarato che i lavori e i materiali descritti, per quantità e qualità, sono quelli per i quali sono stati pagati i corrispettivi indicati nella/e fattura/e, accuratamente distinguendoli, se comuni, nel caso di immobili con destinazione promiscua;

1.2) nel caso di lavori eseguiti in economia, consuntivo finale dei lavori redatto, datato e sottoscritto da un tecnico iscritto all'albo professionale e controfirmato dall'impresa, contenente altresì la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto, nella qualità di e sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- i descritti lavori sono stati eseguiti in economia in conformità al computo metrico ed al progetto prodotti;

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- la manodopera ed i materiali impiegati, per quantità e qualità sono rispettivamente quelli per i quali sono stati pagati i corrispettivi indicati nella/e dichiarazione/i liberatoria/e e nella/e fattura/e debitamente quietanzata/e (al netto dell'IVA), il tutto per un ammontare complessivo pari a quello di cui al presente consuntivo;

- ha preso visione della/e menzionata/e fattura/e e della/e dichiarazione/i liberatoria/e in possesso dell'impresa artigiana per conto della quale sono stati eseguiti i lavori di cui trattasi".

Nel caso di immobili con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana;

2) acquisto di locali

- copia registrata del contratto di acquisto (con separata indicazione del prezzo dei locali da adibire a laboratorio, nel caso di immobile con destinazione promiscua). Qualora il contratto non preveda la ripartizione del prezzo tra la quota utilizzata per l'attività artigiana e quella adibita ad altro uso,

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

dovrà essere prodotto un atto integrativo registrato ovvero una perizia giurata che - con riferimento al prezzo indicato nell'atto originario - indichi separatamente il costo delle due quote anzidette;

B) L'AMMODERNAMENTO DEL LABORATORIO è investimento finanziabile anche se i relativi locali non sono di proprietà dell'impresa; in questo caso, l'impresa medesima deve avere il diritto di godimento dei locali che ne assicuri il previsto uso per un periodo di tempo non inferiore alla durata del finanziamento (ad esempio, contratto di locazione).

La documentazione da produrre è la stessa richiesta per l'impianto e l'ampliamento dei laboratori.

Per gli investimenti di cui alle precedenti lett. A) e B) occorre produrre anche la planimetria dei locali annotata, secondo i casi, con il numero e la data di rilascio della concessione edilizia ovvero con gli estremi di presentazione della relazione di cui all'art. 26, II° comma, della legge n. 47/1985, ovvero con il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione comunale.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- C) L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZI NUOVI (⁴) deve essere volto ad assicurare una maggiore efficienza produttiva dell'azienda.

La documentazione da produrre è la seguente:

- fatture quietanzate (⁵).

- D) LA FORMAZIONE DI SCORTE DI MATERIE PRIME E DI PRODOTTI FINITI deve essere posta in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione dell'impresa.

La documentazione da produrre è la seguente:

- fatture quietanzate, certificati peritali-
estimativi delle scorte e di prodotti finiti.

(⁴) Sono fatti salvi specifici casi, da valutarsi dai Comitati tecnici regionali, relativi a macchine ed attrezzi usati di difficile reperimento sul mercato di nuova produzione, ovvero che siano stati oggetto di un solo passaggio di proprietà e non abbiano precedentemente usufruito di agevolazioni.

(⁵) Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione dovrà essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, nella quale sia anche indicato, ove esistente, il relativo numero di matricola.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la documentazione da produrre dovrà essere integrata da un nuovo certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ovvero da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/68, con l'indicazione della nuova sede.

3. - Stipula ed erogazione del finanziamento

Le operazioni di finanziamento sono stipulate dalla Banca al tasso di riferimento vigente alla data di stipula, determinato ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro 8 agosto 1986 e successive modificazioni.

Le operazioni che, al momento della stipula, non risultino documentate dall'impresa in termini di spese di investimento e/o di destinazione artigiana dell'investimento medesimo, conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1, comma 4°, lett. b) e c), sono stipulate dalla Banca con la previsione di un periodo di utilizzo, regolato a tasso di riferimento.

Il periodo di utilizzo può avere una durata massima di dodici mesi per i finanziamenti in laboratori (impianto, ampliamento ed ammodernamento) e di sei mesi per quelli in macchine e scorte. Tale durata decorre dalla data di erogazione del finanziamento e, in presenza di più erogazioni, dalla data della prima erogazione parziale.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Ferma restando la predetta durata massima, il periodo di utilizzo termina quando l'impresa ha completato la realizzazione dell'investimento, sia come spesa che come destinazione artigianale e la Banca ha attestato la destinazione artigianale dell'investimento sottoscrivendo il mod. 1. Dalla fine di detto periodo, inizia l'ammortamento dell'operazione.

4. - Fido massimo concedibile ad una stessa impresa

Il fido massimo che può essere concesso ad una stessa impresa è pari a L. 500 milioni (6).

Nell'ambito del fido predetto, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in L. 120 milioni, elevabile fino a L. 180 milioni semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, il fido massimo concedibile è determinato in L. 100 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nell'ambito di detto fido, l'importo

(6) Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca potrà chiedere alla Cassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione del titolare e/o dei soci dell'impresa artigiana da affidare.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in L. 24 milioni per ogni socio, elevabile fino a L. 36 milioni semprechè il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.

Il fido massimo concedibile ai consorzi ed alle società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85 ed il relativo importo ammissibile al contributo interessi si determinano moltiplicando gli importi indicati nei precedenti commi per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Nei limiti di fido e di importo di cui ai precedenti commi non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso "una tantum" per un importo non superiore alla misura complessiva pari a un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi della Cassa le operazioni di finanziamento di importo inferiore a L. 10 milioni.

5. - Durata del finanziamento e modalità di rimborso

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 2 della Parte III in ordine alla durata di riconoscimento del contributo interessi da parte della Cassa, il finanziamento della Banca può avere durata:

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- fino a 10 anni, se il prestito è destinato all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa, all'acquisto di macchine ed attrezzi;

- fino a 5 anni, se il prestito è destinato all'acquisto di macchine ed attrezzi, ovvero alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Il rimborso del prestito deve essere previsto in base ad un piano di ammortamento a rata semestrale costante per capitale ed interessi.

6. - Rischio del finanziamento - Garanzie - Privilegi speciali

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca, salvo il caso di ammissione alla garanzia sussidiaria del Fondo di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (v. Parte VI).

Le garanzie ed i privilegi inerenti al finanziamento passano di diritto alla Cassa per effetto del risconto/rifinanziamento.

Il finanziamento non è soggetto a revocatoria fallimentare (art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267) dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Il finanziamento ha privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura. Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla legge n. 949/52, registrato presso l'Ufficio del Registro della circoscrizione in cui l'impresa ha la sua sede;

b) l'atto da cui risulta il credito, sempre che il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a L. 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio segue immediatamente quello per spese di giustizia di cui agli articoli 2751 bis e 2755 del codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti del codice stesso.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

i commi dal quarto al settimo con i seguenti:

"La concessione del finanziamento può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri (6 bis).

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni ed i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore ed il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.

Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.A.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

(6 bis) Ai sensi dell'art. 46, primo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il privilegio può avere ad oggetto:

- a) impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali comunque destinati all'esercizio dell'impresa;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

TESTO VIGENTE

A garanzia del credito concesso per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 4 del codice civile, sulle scorte che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle scorte medesime.

I privilegi sopra citati durano fino al totale rimborso del prestito e seguono i beni.

I finanziamenti possono essere assistiti, in sostituzione delle garanzie reali, dalla fidejussione di cooperative di garanzia.

7. - Forma ed esecuzione del finanziamento

Il finanziamento può essere effettuato:

- in forma cambiaria;
- in altre forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari (mutuo, c/c, ecc.).

I rapporti tra impresa e Banca devono essere regolati esclusivamente secondo lo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

Il privilegio si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione nel registro sopra richiamato. Nella ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio medesimo si trasferisce sul corrispettivo."

TESTO VIGENTE

La copia autentica del contratto di finanziamento e delle relative note di iscrizione e/o di trascrizione delle garanzie resteranno a disposizione della Cassa presso la Banca, la quale - sotto pena di decadenza dalle agevolazioni creditizie - dovrà inviare immediatamente altra copia autentica (o da essa certificata conforme) qualora la Cassa ne faccia richiesta.

Se il finanziamento è effettuato in forma cambiaria:

a) gli effetti devono corrispondere esattamente a quelli descritti nel contratto e la loro data di emissione deve coincidere con quella di stipula del contratto medesimo;

b) l'imposta di bollo sugli effetti cambiari emessi (v. Parte VII) è dovuta in ragione di L. 100 per ogni milione o frazione di milione, qualunque sia la scadenza delle cambiali, sulle quali deve apporsi la seguente stampiglia: "Cambiale artigiana bollata ai sensi della legge [25.7.1952, n. 949 e] D.P.R. 29.9.1973, n. 601".

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole "della legge 25.7.1952, n. 949 e" con la parola "del"

TESTO VIGENTE

PARTE II

AGEVOLAZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE 25.7.1952, N. 949,
CAPO VI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. - Richiesta di ammissione del finanziamento alle agevolazioni

La richiesta di ammissione del finanziamento alle agevolazioni deve essere redatta dalla Banca sul mod. 1, specificando le condizioni, le modalità e le garanzie inerenti al finanziamento medesimo.

Tale richiesta deve essere inoltrata ai competenti Uffici Regionali della Cassa entro sei mesi dalla data di inizio dell'ammortamento delle operazioni, corredata dalla documentazione di cui alle lett. a), b) e c) del precedente paragrafo 1, comma 4°, della Parte I.

Inoltre, considerato che la Cassa è assoggettata, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, alle prescrizioni verificative disposte dalla legge n. 575/65, così come modificata dalla legge n. 55/90, la Banca deve allegare al mod. 1, per le domande di finanziamento compor-

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

la dicitura come segue:

"AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO
ALLE AGEVOLAZIONI"

TESTO VIGENTE

tanti un impegno di contributo superiore a 50 milioni di lire, la certificazione prefettizia (7), ovvero i certificati di residenza e di stato di famiglia di tutti i componenti l'impresa (8).

Nel caso in cui la Banca, su domanda dell'imprenditore, richieda anche l'ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria, deve compilare l'apposito quadro del mod. 1, allegando:

- a) estratto della delibera di concessione del finanziamento;
- b) bollettini informativi, ottenuti da almeno due fonti qualificate, su ciascuno degli eventuali avallanti o fidejussori.

La richiesta di ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria può essere presentata dalla Banca alla Cassa anche anteriormente alla stipula del finanziamento.

(7) Qualora la certificazione prefettizia non venga rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dall'istanza di richiesta, la Banca potrà allegare al mod. 1 la dichiarazione sostitutiva della certificazione prefettizia, accompagnata dall'originale ovvero dalla copia autentica della ricevuta dell'istanza stessa.

(8) Ove la Banca produca i certificati di residenza e di stato di famiglia, la certificazione prefettizia è acquisita dalla Cassa.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

2. - Ammissione del finanziamento alle agevolazioni

La richiesta della Banca può essere ammessa alle agevolazioni della Cassa soltanto se completa e corredata della necessaria documentazione.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di sei mesi dalla data della relativa comunicazione da parte della Cassa.

La Cassa comunica alla Banca l'ammissione alle agevolazioni.

3. - Tassi di interesse a carico dell'impresa

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo interessi, all'impresa è applicata la rata agevolata corrispondente alle seguenti misure minime di tasso, determinate ai sensi dell'art. 29 della legge n. 526/82 e successive modificazioni in funzione del territorio in cui è localizzato l'investimento (°):

(°) In linea generale, l'investimento si considera localizzato presso la sede dell'impresa, salvo il caso in cui il laboratorio artigiano ove si realizza l'investimento sia ubicato in luogo diverso.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- 45% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo n. 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988;
- 55% del tasso di riferimento, per le Aree di cui all'Obiettivo n. 2 del predetto Regolamento CEE;
- 65% del tasso di riferimento, per le rimanenti Aree.

Nel caso di investimenti localizzati in Comuni che ricadono in parte nelle Aree di cui al richiamato Obiettivo n. 2 ed in parte in altre Aree, il tasso di maggior favore sarà confermato qualora venga presentato un certificato della competente C.C.I.A.A. (ovvero del Sindaco del Comune) attestante che l'investimento e' localizzato nella parte del territorio comunale compresa nelle Aree di cui all'Obiettivo n. 2 medesimo.

Per la quota del finanziamento che non beneficia del contributo interessi, all'impresa è applicata la rata a tasso di riferimento.

Nessun altro onere, all'infuori delle spese di atto, deve essere addebitato all'impresa.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

PARTI III

AGEVOLAZIONE DI CONTRIBUTO INTERESSI

1. - Concessione del contributo interessi

La domanda presentata dalla Banca agli Uffici Regionali della Cassa competenti per territorio è sottoposta all'esame dei Comitati tecnici regionali, i quali possono deliberare:

1) per la quota del finanziamento ammissibile al contributo interessi:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo medesimo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dalla Cassa al momento dello scioglimento della riserva stessa. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento dell'operazione, l'operazione medesima resta definitivamente regolata al tasso di riferimento;

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- 2) per la quota del finanziamento eccedente quello ammissibile al contributo interessi, il riconoscimento della rispondenza alle finalità della legge n. 949/52.

A seguito dell'ammissione a contributo di cui alla precedente lett. a) ovvero dello scioglimento della riserva di cui alla precedente lett. b), la Banca dovrà applicare a carico dell'impresa la rata agevolata di cui al precedente paragrafo 3 della Parte II, con decorrenza dalla scadenza successiva alla data di comunicazione dell'ammissione a contributo ovvero dello scioglimento della riserva da parte della Cassa. La Banca, inoltre, dovrà conguagliare a favore dell'impresa il contributo riconosciuto dalla Cassa sulle eventuali rate corrisposte a tasso di riferimento, con valuta pari a quella di erogazione del contributo stesso.

2. - Durata di riconoscimento del contributo

Il contributo interessi è riconosciuto dalla Cassa per una durata massima di:

- a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento ed ammodernamento;
- b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzi;
- c) due anni per i finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole "della legge n. 949/52." con le parole "previste dalla vigente normativa."

TESTO VIGENTE

Ciò qualunque sia la durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, nella quale deve ricomprendersi l'eventuale periodo di utilizzo. Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato dalla Cassa sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso di riferimento.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi ad imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso dalla Cassa fino alla durata contrattuale di cui al precedente paragrafo 5 della Parte I. Si considerano imprese di nuova costituzione quelle iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca.

3. - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo interessi

La misura del contributo interessi è determinata, sull'importo del finanziamento ammesso, dalla differenza tra la rata di un piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto e la rata di un piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato applicabile all'operazione.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Il contributo decorre:

- a) per quanto attiene alle operazioni stipulate senza il periodo di utilizzo, in quanto già documentate dall'impresa all'atto della stipula in termini di spesa e di destinazione artigiana dell'investimento, dalla data di erogazione del finanziamento;
- b) per quanto attiene alle operazioni stipulate con il periodo di utilizzo, in quanto non ancora documentate dall'impresa all'atto della stipula in termini di spesa e/o di destinazione artigiana dell'investimento, dalla data di inizio dell'ammortamento.

Il contributo, ripartito in quote semestrali di uguale importo, è erogato semprechè:

- l'operazione abbia avuto regolare decorso (1°);
- l'attività artigiana dell'impresa abbia avuto regolare svolgimento e la destinazione del finanziamento non abbia subito alcuna variazione materiale e/o giuridica.

(1°) Si considera decorso "non regolare" il mancato pagamento di una o più rate di rimborso, confermato dal trasferimento a sofferenza della relativa posizione debitoria.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

4. - Revoca del contributo interessi

La Cassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, le condizioni e le finalità del finanziamento ammesso al contributo interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente. Nell'ipotesi in cui l'inadempimento risultasse a seguito di verifica effettuata dalla Cassa, la Banca sarà tenuta a rimborsare il costo della verifica dell'operazione nella misura forfettaria determinata ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro 15 aprile 1975 e successive modificazioni.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

PARTE IV

AGEVOLAZIONE DI RISCO/TO/RIFINANZIAMENTO

1. - Concessione del riscalto/rifinanziamento

La richiesta di ammissione al riscalto/rifinanziamento avanzata dalla Banca (11), e' ammessa all'intervento della Cassa in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale ammissione e' comunicata alla Banca.

2. - Esecuzione del riscalto/rifinanziamento

L'esecuzione del riscalto/rifinanziamento e' atto susseguente all'ammissione e, per quanto attiene al riscalto, anche alla trasmissione - entro il termine di due mesi da quello successivo alla data di ammissione - dell'intera serie di

(11) La richiesta di ammissione al riscalto o al rifinanziamento e' effettuata dalla Banca con l'apposito quadro del mod. 1 comprensivo, nel caso di richiesta di rifinanziamento, dell'atto di cessione del credito. Tale richiesta puo' essere inoltrata alla Cassa anche successivamente alla trasmissione del predetto mod.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

cambiali non scadute ⁽¹²⁾). L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dall'ammissione al risconto.

3. - Durata del risconto/rifinanziamento

In relazione alla durata contrattuale dell'operazione, gli interventi di risconto/rifinanziamento della Cassa possono avere durata:

- fino a 10 anni, se il finanziamento è destinato all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa, all'acquisto di macchine ed attrezzi;
- fino a 5 anni, se il finanziamento è destinato all'acquisto di macchine ed attrezzi, ovvero alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

(¹²) La Banca deve comunicare con lettera raccomandata a.r. al debitore ceduto ed agli eventuali garanti il trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 949/52.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sopprimere

le parole " , ai sensi dell'art. 34 della legge n. 949/52"

TESTO VIGENTE

4. - Tasso di risconto/rifinanziamento

Il tasso applicabile alle operazioni di risconto/rifinanziamento è determinato con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 39, primo comma della legge n. 949/52.

5. - Risconto

Le cambiali da riscontare (comprendenti di capitale ed interessi) devono corrispondere esattamente a quelle descritte nel contratto di finanziamento.

La Cassa:

- ad esecuzione dell'intervento di risconto, accredita l'importo del capitale, quale risulta alla data dell'esecuzione stessa, calcolato secondo un piano di ammortamento al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
- alla scadenza della prima cambiale riscontata, accredita il rateo degli interessi al tasso di riferimento maturati nel periodo compreso tra la data di inizio dell'ammortamento (ovvero di scadenza della cambiale precedente l'esecuzione del risconto) e la data di esecuzione del risconto stesso;

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- alla scadenza di ciascuna cambiale, ne addebita l'importo, accreditando alla Banca una commissione per costi di amministrazione e rischio, pari a punti 1,15 (¹³).

La girata degli effetti deve essere sempre preceduta dalla formula "pagate all'ordine della Cassa per il credito alle imprese artigiane", con esclusione di qualsiasi altra clausola (valuta per l'incasso, ecc.).

Si consiglia di munire dell'occorrendo gli effetti da riscontare, a meno che la Banca non preferisca farli domiciliare presso le proprie casse, affinché non si verifichi che un effetto torni impagato alla Cassa all'insaputa della Banca cedente.

6. - Rifinanziamento

La Cassa:

- ad esecuzione del rifinanziamento, accredita l'importo del capitale quale risulta alla data dell'esecuzione stessa, calcolato secondo un piano di ammortamento al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;

(¹³) La commissione, riferita al capitale riscontato, è calcolata quale differenza tra due piani di ammortamento sviluppati: uno al tasso di risconto maggiorato di punti 1,15 e l'altro al tasso di risconto.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- alla scadenza della prima rata rifinanziata, accreditata il rateo degli interessi al tasso di rifinanziamento maturato nel periodo compreso tra la data di inizio dell'ammortamento (ovvero di scadenza della rata precedente l'esecuzione del rifinanziamento) e la data di esecuzione del rifinanziamento stesso;
- alla scadenza di ciascuna rata, ne addebita l'importo calcolato in base ad un piano di ammortamento al tasso di rifinanziamento, restando a favore della Banca la differenza di punti 1,15 rispetto alla rata al tasso di riferimento, a titolo di commissione per costi di amministrazione e rischio.

La cessione del credito - prevista dall'art. 34, I comma, lett. b), della legge n. 949/52 a fronte del rifinanziamento concesso dalla Cassa - non ha funzione solutoria, ma di mera garanzia del rifinanziamento stesso. Conseguentemente, la Banca è obbligata a rimborsare alla Cassa le rate del rifinanziamento alle stesse scadenze previste nel contratto stipulato tra Banca ed impresa, anche in caso di mancato o ritardato adempimento da parte dell'impresa stessa e senza alcun obbligo per la Cassa di preventiva escussione dell'impresa medesima.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

l'incidentale da "prevista" a "Cassa" con la seguente:
"- derivante dal rifinanziamento concesso dalla Cassa -"

TESTO VIGENTE

7. - Risoluzione del contratto di risconto/rifinanziamento

La Cassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, le condizioni e le finalità del finanziamento ammesso al risconto/rifinanziamento.

In particolare, il contratto relativo all'operazione di risconto/rifinanziamento sarà risoluto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora il piano di rimborso del prestito non abbia avuto regolare esecuzione (¹⁴) ovvero l'attività artigiana dell'impresa non abbia avuto regolare svolgimento ovvero la documentata destinazione del finanziamento abbia subito variazioni materiali e/o giuridiche.

Il contratto potrà inoltre essere risoluto in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone.

A seguito della risoluzione del contratto, la Cassa:

(¹⁴) L'irregolarità dell'esecuzione si verifica nel caso in cui l'insolvenza sia confermata da trasferimento a sofferenza della relativa posizione debitoria.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

- a) nel caso di risconto, addebita alla Banca l'importo cartolare degli effetti non ancora scaduti, provvedendo ad effettuare i necessari conguagli in ordine agli interessi di risconto ed alla commissione per costi di amministrazione e di rischio;
- b) nel caso di rifinanziamento, addebita alla Banca il capitale risultante alla data di risoluzione del contratto, nonché gli interessi di rifinanziamento maturati nel periodo compreso tra la data del rifinanziamento (ovvero di scadenza della rata precedente la risoluzione del contratto) e la data della risoluzione stessa.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

PARTE V

INTERVENTI DI RIFINANZIAMENTO A TASSO RIDOTTO

1. - Operazioni ammissibili al rifinanziamento a tasso ridotto

Possono beneficiare del rifinanziamento a tasso ridotto le operazioni stipulate in forma non comportante il rilascio di effetti cambiari per le quali i Comitati tecnici regionali abbiano deliberato, per l'intero importo ammissibile a contributo, l'ammissione con riserva.

2. - Ammissione delle operazioni al rifinanziamento a tasso ridotto

In relazione alle disponibilità finanziarie, la Cassa provvede ad ammettere le operazioni al rifinanziamento a tasso ridotto, secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva, indipendentemente dall'eventuale richiesta della Banca dell'intervento di specie. Detta ammissione e' comunicata alla Banca.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Qualora il rifinanziamento a tasso ridotto sia stato richiesto dalla Banca (¹⁵), l'esecuzione del relativo intervento sarà attivata dalla Cassa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.

Qualora, invece, il rifinanziamento a tasso ridotto sia stato accordato dalla Cassa indipendentemente dalla richiesta della Banca, l'esecuzione del relativo intervento resta subordinata alla trasmissione, entro il termine di 60 giorni dall'ammissione al rifinanziamento a tasso ridotto, della relativa richiesta (¹⁶) al competente Ufficio Regionale della Cassa.

Le operazioni per le quali non perverrà alcuna richiesta entro il predetto termine, si intenderanno definitivamente rinunciate all'ammissione al rifinanziamento a tasso ridotto. Dette operazioni resteranno regolate a tasso di riferimento, fino all'eventuale scioglimento della riserva, secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo I della Parte III.

(¹⁵) La richiesta di ammissione al rifinanziamento a tasso ridotto è effettuata dalla Banca con l'apposito quadro del mod. 1. Tale richiesta può essere inoltrata alla Cassa anche successivamente alla trasmissione del predetto mod. 1.

(¹⁶) V. precedente nota n. 15.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

3. - Esecuzione del rifinanziamento a tasso ridotto

La Cassa provvede a dare esecuzione al rifinanziamento a tasso ridotto, accreditando alla Banca l'importo corrispondente al capitale residuo alla data di esecuzione del rifinanziamento, calcolato secondo un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento in vigore alla data di stipula.

4. - Tassi a carico delle imprese

Il tasso applicabile agli interventi di rifinanziamento a tasso ridotto è determinato con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 39, primo comma, della legge n. 949/52.

Il rifinanziamento riguarderà l'intero importo dell'operazione, fino al limite di fido concedibile di L. 500 milioni. Ciò fermo restando che, a seguito del rifinanziamento a tasso ridotto, la Banca dovrà applicare a carico dell'impresa artigiana:

- 1) sull'importo ammesso a contributo con riserva, e limitatamente alla durata di possibile riconoscimento del contributo, il tasso artigiano agevolato;
- 2) sull'eventuale importo eccedente quello ammesso a contributo con riserva, il tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Pertanto, per le operazioni che superano l'importo ammesso a contributo con riserva, il tasso a carico dell'impresa artigiana corrisponderà alla media ponderata fra le misure di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Resta inteso che il periodo anteriore a quello dell'accredito del rifinanziamento a tasso ridotto da parte della Cassa resta regolato a tasso di riferimento.

5. - Rapporti finanziari

Con l'esecuzione del rifinanziamento a tasso ridotto, la Cassa comunica alla Banca le rate di rimborso calcolate, sul capitale rifinanziato, al tasso pari a quello a carico dell'impresa artigiana diminuito di 1,15 punti.

Dette rate verranno addebitate dalla Cassa ad ogni scadenza, fermo restando l'accredito, alla scadenza della prima rata, dell'eventuale rateo di competenza della Banca, calcolato al tasso sopraindicato.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

PARTE VI

AGEVOLAZIONE DI GARANZIA SUSSIDIARIA

1. - Richiesta di ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria

La richiesta di ammissione alla garanzia sussidiaria deve essere avanzata dalla Banca con il mod. 1. Tale richiesta può essere presentata alla Cassa anche anteriormente alla stipula delle operazioni, secondo quanto indicato nel paragrafo I, comma 4°, della Parte II.

2. - Ammissione del finanziamento alla garanzia sussidiaria

L'ammissione alla garanzia sussidiaria è effettuata sulla base di quanto esposto ed attestato con il mod. 1, alle condizioni e modalità stabilite dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché dai "Criteri e modalità per la disciplina degli interventi del Fondo centrale di garanzia".

Può beneficiare della garanzia sussidiaria il finanziamento che sia effettuato ai sensi della legge n. 949/52 e non goda di altre analoghe provvidenze previste da leggi dello Stato e/o delle Regioni.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole "della legge n. 949/52" con le parole "della vigente normativa"

TESTO VIGENTE

L'agevolazione della garanzia sussidiaria decorre dal giorno del versamento alla Cassa, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data dell'ammissione dell'operazione alle agevolazioni, della trattenuta dello 0,50%, prevista dall'art. 2 della legge n. 1068/64, che la Banca è tenuta ad operare una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento.

3. - Efficacia della garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti della disponibilità del Fondo centrale istituito presso la Cassa ai sensi della legge n. 1068/64.

L'efficacia della garanzia sussidiaria è espressamente subordinata alla valida acquisizione delle garanzie indicate nella lettera di ammissione.

La copia autentica del contratto di finanziamento e delle eventuali note di iscrizione ipotecarie e di trascrizione del privilegio resteranno a disposizione della Cassa presso la Banca la quale, sotto pena di decadenza dall'agevolazione, dovrà inviare immediatamente dette copie, qualora la Cassa ne faccia richiesta. In caso di finanziamento garantito da pegno su libretti di deposito, su titoli, ecc. la Banca deve indicare gli estremi dell'oggetto del pegno.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo l'impresa osservato l'obbligo essenziale della destinazione del prestito:

- a) venga accertata dalla Cassa la non corrispondenza alla realtà di quanto attestato dalla Banca nell'apposito quadro del mod. I;
- b) la Banca non abbia comunicato immediatamente alla Cassa eventuali modifiche nel regolare svolgimento dell'attività artigiana certificata o eventuali variazioni materiali e/o giuridiche nella destinazione dell'investimento finanziato che, a termine di contratto, fossero comunicate dall'impresa.

La garanzia sussidiaria è altresì inefficace qualora la perdita di cui all'art. I della legge n. 1068/64 derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte della Banca, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.

Sono escluse dalla garanzia sussidiaria le perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

4. - Inadempienza - Procedure esecutive - Perdita finale

Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, la Banca deve darne comunicazione alla Cassa; detta comunicazione dovrà essere aggiornata su richiesta della Cassa medesima.

L'inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito che la Banca è tenuta ad avviare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1068/64, dovrà essere comunicato alla Cassa entro il termine di trenta giorni. Il predetto termine è perentorio agli effetti dell'efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.

Per "inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito" deve intendersi qualsiasi atto, anche stragiudiziale, posto in essere per il recupero del credito stesso (c.d. inizio atti), non individuandosi in detta espressione l'espropriazione forzata di cui all'art. 491 del codice di procedura civile (pignoramento) ⁽¹⁷⁾.

(¹⁷) Di seguito si indicano alcuni atti introduttivi di riscossione coattiva: nella procedura espropriativa, la richiesta di notifica del precetto; nel procedimento ingiuntivo, la presentazione del ricorso; nel sequestro conservativo, il deposito dell'istanza; nell'intervento nell'esecuzione promossa da altri, la presentazione dell'istanza; nelle procedure di conservazione della garanzia patrimoniale (azioni surrogatoria e revocatoria), la richiesta di notifica della citazione; nel fallimento, la domanda di ammissione al passivo; in qualsivoglia azione, anche di natura cognitoria, la richiesta di notifica dell'atto introduttivo.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

TESTO VIGENTE

Alla chiusura delle procedure, l'Istituto o Azienda di credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino all'ammontare del 70% della perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, questi ultimi calcolati nella misura contrattualmente prevista e comunque non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di stipula, e spese processuali liquidate dal giudice. La predetta misura del 70% è elevata al 90%, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, nel caso di operazioni effettuate in favore di imprese insediate nelle Regioni del Mezzogiorno.

Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, la Banca deve darne comunicazione alla Cassa e promuovere, previa autorizzazione della Cassa medesima, le ulteriori azioni di recupero delle perdite. Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate e le spese relative dovranno essere ripartite fra il Fondo centrale e la Banca in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

Per ogni controversia con la Cassa è competente il Foro di Roma.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

le parole "l'Istituto o Azienda di credito" con le parole
"la Banca"

TESTO VIGENTE

PARTI VII

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. - Trattamento tributario dei finanziamenti

I finanziamenti all'artigianato di cui alla legge n. 949/52 sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Aziende e Istituti di credito e loro sezioni o gestioni, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sopprimere

le parole "di cui alla legge n. 949/52"

sostituire

le parole "Aziende e Istituti di credito e loro sezioni o gestioni," con la parola "Banche"

TESTO VIGENTE

- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di L. 100 per ogni milione o frazione di milione.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà:

- 1) dei diritti spettanti ai notai per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 40 della legge n. 949/52;
- 2) dei diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) del quarto comma del precitato art. 40;
- 3) dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) del quarto comma dello stesso art. 40.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

ADEGUAMENTI AL TESTO UNICO

sostituire

il quarto comma con il seguente:

"Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52."

